



C.F.G. Ambiente S.r.l.
via Luciano Romagnoli, 13 - 48123 Ravenna

**IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI
SITO INDUSTRIALE DI TOSCANELLA DI DOZZA**

Procedura per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)

L.R. 4/2018, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

**CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI TRASMESSE CON
NOTA ARPAE AACM PG. 2024_374799 DEL
10/04/2024**

0	13/05/2024	Emissione	C.F.G. Ambiente S.r.l. Z.G.A. S.r.l. Studio Dueesse S.r.l.	C.F.G. Ambiente S.r.l. Z.G.A. S.r.l. Studio Dueesse S.r.l.	Samuele Miserocchi Andrea Gollini Stefano Salvotti
Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato

- Indice -

PREMESSA	4
1 OSSERVAZIONE N. 1 (PG.2024_107468 DEL 05/02/2024)	5
1.1 Compatibilità con PSC e RUE	5
1.2 Compatibilità con PTM.....	6
1.3 Istanza di VIA.....	6
1.4 Compatibilità con PTA	7
2 OSSERVAZIONE N. 2 (PG.2024_330390 DEL 27/03/2024 E ALTRI	8
2.1 OSSERVAZIONE n. 1	8
2.1.1 <i>NON CONFORMITA' URBANISTICA DELLA DESTINAZIONE D'USO PREVISTA NELLA RICHIESTA DI PAUR E NON AMMISSIBILITA' DI PAUR COSTITUENTE VARIANTE URBANISTICA.....</i>	<i>8</i>
2.1.2 <i>NON CONFORMITA' DELLA DESTINAZIONE D'USO OGGETTO DI PAUR CON IL RUE OGGI VIGENTE IN COMUNE DI DOZZA.....</i>	<i>8</i>
2.2 OSSERVAZIONE n.2: NON CONFORMITA' DELLA RICHIESTA DI PAUR AL PTM	9
2.3 OSSERVAZIONE n.3: NON CONFORMITA' DELLA RICHIESTA DI PAUR AL PTM - aree di ricarica	9
2.4 OSSERVAZIONE n.4 SI RILEVA LA NON CONFORMITA' DELLA RICHIESTA DI PAUR AL PTM - pozzi.	10
2.5 OSSERVAZIONE n.5: NON CONFORMITA' DEL PROGETTO ALLE RICHIESTE DI HERA IN RELAZIONE ALLE RETI FOGNANTI ED ALLA DEPURAZIONE	11
2.6 OSSERVAZIONE n.6: NON CONFORMITA' DEL PROGETTO ALLE RICHIESTE DI HERA IN RELAZIONE AL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO	11
2.7 OSSERVAZIONE n. 7: STIMA DEL NUMERO DEI MEZZI PESANTI - IMPATTO VIABILISTICO TRAFFICO NON SOPPORTABILE DALLA ESIGUA CARREGGIATA DELLA VIA SELLUSTRA ED DALL'INCROCIO A "T" CON LA S.S. EMILIA	12
2.8 OSSERVAZIONE n.8: COLLEGAMENTO CON IL FUTURO CASELLO AUTOSTRADALE PREVISTO IN A14 A NORD DI TOSCANELLA - IMPATTO VIABILISTICO	13
2.9 OSSERVAZIONE n.9: VICINANZA DEL PROCESSO PRODUTTIVO PROPOSTO CON RESIDENZE ED INDUSTRIE ALIMENTARI - VICINANZA DEL DEPURATORE A RESIDENZE	14
2.10 OSSERVAZIONE n.11: VICINANZA DEL DEPURATORE CON RESIDENZE A MENO DI 100 METRI E VALORI ANOMALI NELLA RELAZIONE.....	14
2.10.1 <i>VICINANZA DEL DEPURATORE CON RESIDENZE A MENO DI 100 METRI.....</i>	<i>14</i>
2.10.2 <i>Economia circolare</i>	<i>15</i>
2.10.3 <i>VALORI ANOMALI NELLA RELAZIONE.....</i>	<i>15</i>
2.11 OSSERVAZIONE n.12 EFFETTI CANCEROGENI, POLVERI SOTTILI.....	16
3 OSSERVAZIONE N. 3 (PG.2024_332753 DEL 27/03/2024)	18

4 OSSERVAZIONE N. 4 (PG.2024_337872 DEL 28/03/2024)	18
4.1 CONCLUSIONE	18
4.2 TRAFFICO	18
4.3 DEPURATORE E SCARICHI IN ATMOSFERA (ANCHE ODORIGENI)	20
4.4 RUMORE	21
4.5 VARIANTE PIANO TUTELA ACQUE E POZZI	22

PREMESSA

Nell'ambito del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto denominato "Impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi" sito nel Comune di Dozza (BO), proposto da C.F.G. Ambiente S.r.l., con nota pg. 2024_374799 del 10/04/2024 ARPAE AACM ha trasmesso le 4 osservazioni pervenute a seguito della ripubblicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della LR 4/18, di cui tre osservazioni nei termini e una osservazione fuori termine.

Nel seguito si fornisce puntuale riscontro alle osservazioni pervenute.

1 OSSERVAZIONE N. 1 (PG.2024_107468 DEL 05/02/2024)**1.1 COMPATIBILITÀ CON PSC E RUE**

1- che il RUE oggi vigente del Comune di Dozza, alle NTA TOMO III Alt. 15.4.2, al Comma 3 USI AMMESSI non ammette la attivazione delle seguenti destinazioni d'uso, così come queste sono classificate e definite dal RUE TOMO III all'Art. 3.1.1

g3.2) ... (omissis) stazioni ecologiche attrezzate e isole ecologiche) (DS A);

g3.3) impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (DS_DIS);

d7) Lavorazione di inerti;

che il PUG, così come è stato assunto dal Comune di Dozza, classifica l'area e l'immobile in oggetto all' art. 38 della Disciplina quale area TP2) destinata a "Tessuti Produttivi Ordinari" ed ammette le destinazioni d'uso produttive di tipo D) ESCLUDENDO le attività di tipo H) - attrezzature speciali pubbliche ed in particolare le seguenti destinazioni d'uso:

h2) - impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

h3) – depuratori

In merito alla compatibilità urbanistica dell'intervento proposto, l'articolo di riferimento per le aree classificate come ASP_C è l'art. 15.4.2 delle norme del RUE. Tra le varie funzioni produttive e assimilabili elencate, vengono indicate funzioni produttive e assimilabili, tra cui "d1) Attività manifatturiere artigianali e industriali, comprensive del commercio di beni di produzione propria con SdV max ≤150 mq e delle attività direzionali e terziarie connesse, delle attività di immagazzinamento e mostre".

Come indicato nella documentazione trasmessa, le attività che si prevede di svolgere possono essere assimilate ad attività industriali.

L'art. 6.3.1, comma 1, del PSC individua infatti "le principali dotazioni pubbliche e private di interesse pubblico distinte come segue: - attrezzature e spazi collettivi esistenti (D); - attrezzature e spazi collettivi di progetto (D_N); - dotazioni di tipo ecologico-ambientale (DEA); - dotazioni speciali esistenti (DS); - dotazioni speciali di progetto (DS_N)".

Al comma 4 il medesimo articolo precisa che "Costituiscono dotazioni speciali (DS e DS_N) le dotazioni pubbliche che assicurano funzioni essenziali agli ambiti urbani e ai territori comunali, non ricomprese nelle "attrezzature e spazi collettivi". Comprendono aree e attrezzature: a) per la protezione civile e le emergenze; b) per la manutenzione tecnica del territorio; c) per discariche, raccolta differenziata e selezione dei rifiuti; d) per depuratori di tipo comunale; e) per i cimiteri; f) per l'uso temporaneo (circhi, lunapark, concerti, etc.)"

Il RUE precisa poi che (art. 5.1.1, comma 2) "Concorrono all'insieme delle dotazioni territoriali, oltre alle aree e risorse tutelate nel Tomo III delle NTA del presente RUE: a) Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti; b) Attrezzature e spazi collettivi (D); c) Dotazioni ecologiche e ambientali (DEA); d) Dotazioni speciali (DS); e) Sistema infrastrutturale per la mobilità; f) Edilizia Residenziale Sociale (ERS)".

Precisa poi che le dotazioni speciali (g3) sono costituite da: " - g3.1 sicurezza, Protezione Civile e Vigili del Fuoco (DS_S); - g3.2 attrezzature manutentive e tecniche (erogazione di servizi di rete, depositi e officine per il trasporto pubblico su gomma, stazioni ecologiche attrezzate e isole ecologiche) (DS_A); - g3.3 impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (DS_DIS); - g3.4 depuratori (DS_DEP); - g3.5 cimiteri (DS_C) e relativi ampliamenti (DS_CA); - g3.6 spazi per uso temporaneo (DS_T); - g3.7 canili e gattili (DS_CG)"

È quindi evidente come la pianificazione comunale disciplini la localizzazione degli impianti di gestione di rifiuti del servizio pubblico (DS DIS, ossia uso g3.3), senza alcuna indicazione rispetto ad iniziative private che pertanto possono essere ricondotte ad attività produttive.

Tale impostazione, da sempre sostenuta dal Proponente, non ha ricevuto obiezioni.

1.2 COMPATIBILITÀ CON PTM

2- che , ai sensi dell'Art. 32 del Piano Territoriale Metropolitano (PTM), in conformità al Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR), il PIM individua le aree nelle quali gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti non sono ammissibili e le aree nelle quali la realizzazione degli impianti è possibile ma è subordinata a condizioni in riferimento alle caratteristiche territoriali ed ai vincoli e tutele presenti.

3- che il PTM non individua per l'area in oggetto l'ammissibilità di attività finalizzate alla gestione e lavorazione dei rifiuti

Come illustrato nelle integrazioni presentate, i terreni presenti nell'area in oggetto non appartengono ad una stratigrafia di terrazzo alluvionale, bensì di conoide alluvionale.

La presenza del terrazzo deriva da un effetto cartografico, presumibilmente dovuto alla trasposizione da carte a piccola scala a carte a grande scala.

È stata quindi presentata una proposta di Variante cartografica delle zone di protezione delle acque sotterranee del territorio collinare montano – terrazzo alluvionale, individuate all'Allegato A del PTM (norme e cartografie del PTCP costituenti piano regionale di tutela delle acque) ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L.R. Emilia-Romagna 4/2018.

1.3 ISTANZA DI VIA

4- che in data 14.02.23 prot 0137352 e la CFG Ambiente srl ha presentato, alla Regione Emilia-Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e autorizzazioni ed alla ARPAE SAC di Bologna, Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 al progetto "Impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi" presentato da C.F.G. Ambiente S.r.l. localizzato a Toscanella di Dozza nel Comune di Dozza (BO); che in tale richiesta la CFG Sri dichiara l'intenzione di attuare un impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti ed in particolare suddivide l'attività prevista in:

--Smaltimento rifiuti per 150.000 Tonnellate all'anno

--Recupero di rifiuti liquidi e solidi per 1.400 Tonnellate all'anno

--Attività di stoccaggio di rifiuti liquidi derivanti da attività di emergenza per una capacità di n,2 vasche per complessivi 1.400 Tonnellate di liquido

che nella richiesta di VIA , a pg. 2, la CFG Sri ha dichiarato che il progetto prevede la localizzazione in Comune di Dozza frazione Toscanella omettendo la identificazione del sito previsto, omettendo i dati catastali della area interessata , onde evitare il riscontro con le Norme Urbanistiche vigenti sugli immobili oggetto del processo produttivo oggetto di VIA;

L'osservante richiama in maniera errata l'istanza di VIA, confondendo le 1.400 ton di stoccaggio istantaneo (e non annuali) di rifiuti in condizioni di emergenza con il recupero di rifiuti solidi e liquidi.

Il recupero di rifiuti solidi, che l'osservante dimentica di citare correttamente, è pari a 50.000 ton/anno ed è relativo al recupero di rifiuti inerti mediante soil washing.

In merito alla mancata indicazione dei dati catastali, è palese come la compilazione dell'istanza sia avvenuta seguendo il format regionale e che i dati richiesti sono ben indicati nella documentazione tecnica, in particolare in quella relativa ai titoli edilizi, senza alcuna volontà omissiva di cui invece il Proponente viene accusato.

1.4 COMPATIBILITÀ CON PTA

che l'Art. 32 comma 14, lett b) del Piano Territoriale Metropolitano (PTM) prevede l'applicazione dell'Art. 5.3, comma 6, del PTA e del relativo allegato O, allegati al PTM, in cui non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti. che la suddetta tutela escludente il tipo di impianto oggetto di PAUR è richiamata, altresì, nell'allegato O del PTCP (anch'esso incluso nell'allegato A al PTM), in cui gli impianti di gestione rifiuti sono individuati come "centri di pericolo" e la loro realizzazione non è ammessa nei terrazzi alluvionali (con la sola esclusione delle discariche di rifiuti inerti).

Si rimanda a quanto indicato al § 1.2

2 OSSERVAZIONE N. 2 (PG.2024_330390 DEL 27/03/2024 E ALTRI**2.1 OSSERVAZIONE N. 1****2.1.1 NON CONFORMITA' URBANISTICA DELLA DESTINAZIONE D'USO PREVISTA NELLA RICHIESTA DI PAUR E NON AMMISSIBILITA' DI PAUR COSTITUENTE VARIANTE URBANISTICA**

Un eventuale (PAUR) Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto in oggetto non costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore in quanto il progetto del Proponente NON rientra tra i casi previsti dalla LR 4/2018 Art. 21 al co. 1 in quanto !"attività oggetto di PAUR ad oggi NON E' INSEDIATA NEL FABBRICATO DISMESSO e non rientra nelle seguenti casiste. [...]

Si precisa in primo luogo che nell'ambito del PAUR non è stata richiesta alcuna variante agli strumenti di pianificazione comunali.

Quella proposta è una Variante cartografica delle zone di protezione delle acque sotterranee del territorio collinare montano – terrazzo alluvionale, individuate all'Allegato A del PTM (norme e cartografie del PTCP costituenti piano regionale di tutela delle acque) ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L.R. Emilia-Romagna 4/2018.

In merito alla presunta non applicabilità del comma 1 dell'art. 21 della L.R. 4/2018 e s.m.i., il citato comma prevede che *"il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le seguenti opere: a) opere pubbliche o di pubblica utilità [...]"*.

L'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il cui effetto autorizzativo viene nel caso in esame ricompreso e sostituito dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, indica chiaramente (art. 208, comma 6, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) che gli impianti soggetti a tale regime autorizzativo sono di pubblica utilità, rendendo pertanto pienamente applicabili le previsioni dell'art. 21, commi 1 e 2, della L.R. 4/2018 e s.m.i.

2.1.2 NON CONFORMITA' DELLA DESTINAZIONE D'USO OGGETTO DI PAUR CON IL RUE OGGI VIGENTE IN COMUNE DI DOZZA

Il RUE oggi vigente del Comune di Dozza, alle NTA TOMO III Art. 15.4.2, al Comma 3 USI AMMESSI non ammette la attivazione delle seguenti destinazioni d'uso, così come queste sono classificate e definite dal RUE TOMO III all'Art. 3.1.1 [...]

Erroneamente, il proponente, assimila l'attività di smaltimento rifiuti (operazioni D15/D9/D8) ad attività industriale. Difatti a pg. 42 e pg. 43 del documento SIA02_InqProgrammatico_R1 il Proponente dichiara: [...]" Le attività che il proponente cita: "relative al recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di materiale (End of Waste)" rappresentano soltanto un quarto delle lavorazioni e dei trattamenti dei rifiuti previsti (200.000 t/anno). I tre quarti dei rifiuti (150.000 t/anno) riguardano attività di smaltimento rifiuti non assimilabili ad attività industriali. Pertanto, trattandosi per la stragrande maggioranza delle lavorazioni di impianto di smaltimento rifiuti questo non può essere autorizzato proprio in virtù delle esclusioni previste dal RUE attualmente vigente.

Si rimanda a quanto argomentato al § 1.1.

2.2 OSSERVAZIONE N.2: NON CONFORMITA' DELLA RICHIESTA DI PAUR AL PTM

L'Art. 32 comma 14, lett. b) prevede l'applicazione dell'Art. 5.3, comma 6, del PTA e del relativo allegato O, allegati al PTM, in cui non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti. La suddetta tutela escludente il tipo di impianto oggetto di PAUR è richiamata, altresì, nell'allegato O del PTCP (anch'esso incluso nell'allegato A al PTM), in cui gli impianti di gestione rifiuti sono individuati come "centri di pericolo" e la loro realizzazione non è ammessa nei terrazzi alluvionali (con la sola esclusione delle discariche di rifiuti inerti). Si evidenzia che il Proponente ammette tale contrasto della richiesta con la normativa del PTM ed a pg. 9/115 chiede letteralmente: [...]

Fatto salvo quanto espresso alla OSSERVAZIONE n.1, il PAUR in oggetto non potrà essere rilasciato se non a variante del PTM approvata. Appare singolare che, a seguito di indagine geologica da parte del proponente, nell'allegato VAR05_ElaboratoCartografico_Comparato a pg. 2 sia indicata la nuova perimetrazione del terrazzo alluvionale coincidente esattamente con la perimetrazione del lotto oggetto di intervento.

Si rimanda a quanto indicato al § 1.2.

Relativamente alla perimetrazione del terrazzo, questa è avvenuta sulla base delle conoscenze derivanti dalle indagini eseguite, limitate al lotto di proprietà.

Peraltro l'art. 21, comma 2, della L.R. 4/2018 prescrive che *"Le proposte di variante alla pianificazione territoriale, urbanistica e di settore possono riguardare unicamente specifiche modifiche attinenti le previsioni cartografiche e normative relative alle aree interessate dal progetto assoggettato alla procedura di VIA",* pertanto la perimetrazione è pienamente conforme con quanto previsto dalla norma.

2.3 OSSERVAZIONE N.3: NON CONFORMITA' DELLA RICHIESTA DI PAUR AL PTM - AREE DI RICARICA

L'Art. 32 comma 13, lett. b) prevede nelle Aree di ricarica di tipo B e C, l'applicazione di quanto previsto all'art. 5.3, commi 3 e 4, del PTA e dal relativo allegato O, allegati al PTM in quanto costituenti pianificazione regionale (allegato A al PTM).

Pertanto relativamente alla tutela delle Aree di ricarica di tipo B interferite dovranno essere garantite le condizioni di tutela specificate ai commi 3 e 4 dell'art. 5.3 del PTCP sopra richiamati (a cui si rimanda integralmente), con particolare riguardo ai seguenti aspetti: [...]

L'Art. 32 comma 14, lett. b) prevede l'Art. 5.3, comma 6, del PTA e del relativo allegato O, allegati al PTM, in cui non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti. La suddetta tutela escludente il tipo di impianto oggetto di PAUR è richiamata, altresì, nell'allegato O del PTCP (anch'esso incluso nell'allegato A al PTM), in cui gli impianti di gestione rifiuti sono individuati come "centri di pericolo" e la loro realizzazione non è ammessa nei terrazzi alluvionali (con la sola esclusione delle discariche di rifiuti inerti). Il Proponente, ad integrazione di questo titolo 2.1 a pg. 8/115 dichiara testualmente "il progetto non prevede alcun prelievo di acqua dalla falda, in quanto la sola fonte di approvvigionamento idrico per il processo è costituita dall'acquedotto, oltre che dai recuperi idrici interni, né sono previsti scavi o interventi che possano interferire con la falda;" A tal proposito si rimanda alla Osservazione n. 4 che riguarda 5 Pozzi censiti nel data base Regionale oggi esistenti all'interno dell'area pertinenziale del Proponente, ciascuno della portata di 30 mc/ora di acqua proveniente da falde freatiche non in pressione

Come già indicato nella documentazione presentata, relativamente alla tutela delle Aree di ricarica di tipo B si conferma che:

- il progetto non prevede alcun prelievo di acqua dalla falda, né sono previsti scavi o interventi che possano interferire con la falda;

- l'area di nuova impermeabilizzazione, relativa esclusivamente alla viabilità interna ed al parcheggio dei mezzi pesanti, riguarderà circa il 30% della superficie verde posta est del sito, mentre la superficie restante (70%) verrà mantenuta a verde.

Inoltre, si consideri che, rispetto all'intera superficie del perimetro di proprietà C.F.G. Ambiente, circa il 50% sarà mantenuta a verde, e anzi il progetto prevede interventi sul verde che aumenteranno il valore ecologico di tutta l'area per effetto quantitativo e qualitativo degli alberi e degli arbusti messi a dimora.

Pertanto viene ancora una volta ribadita la piena conformità alle previsioni del PTM in materia di aree di ricarica.

In merito alla questione dei terrazzi alluvionali, si rimanda a quanto indicato al § 1.2, mentre per i pozzi si veda nel seguito.

2.4 OSSERVAZIONE N.4 SI RILEVA LA NON CONFORMITA' DELLA RICHIESTA DI PAUR AL PTM - POZZI

Il Proponente a pag. da 109 a 111 del CFG_PAUR_Integrazioni_RelazioneRiscontro riferisce che nel data base Regionale sono censiti n. 2 pozzi artesiani realizzati nel 1975 e profondi rispettivamente 75 m. e 140m e dichiara di "non aver sul sito trovato alcuna evidenza di detti pozzi". Il Proponente dichiara altresì che nell'anno 2000 risultano realizzati 2 ulteriori pozzi, distinti in planimetria come Pozzo 1 e Pozzo 2, della profondità rispettiva di 125 m. e 117 m. Anche di tali pozzi il Proponente dichiara di "non aver trovato evidenza sul sito". Il Proponente dichiara la esistenza del pozzo n. 3 (pg. 110/115) debitamente autorizzato. Nulla è riferito circa l'uso e la portata di tale Pozzo n. 3 tenuto conto di quanto dichiarato al Titolo 2.1 circa l'impiego unicamente di acque meteoriche e acquedottistiche.

Si ritiene indispensabile una approfondita indagine tecnica sul posto per rilevare che tali pozzi (n.5) esistono, sono ricchi di una forte portata, sono stati usati e potenziati per la attività in corso nella tintoria Martelli. I n. 5 pozzi sono tutt'ora efficienti. Il loro uso contrasta con la normativa del PTM sopra richiamata. [...]

RICHIAMO l'attenzione della Conferenza dei servizi che, da indagini esperite dal sottoscritto presso la Impresa che ha perforato tali pozzi ed il cui nominativo per ora riservato, sarà comunicato nelle opportune e dovute sedi, che si tratta di pozzi freatici che "pescano" in falde non in pressione.[...]

SI RICHIEDE ALLA AUTORITA' COMPETENTE UNA INDAGINE PRELIMINARE SUL POSTO AVENTE PER OGGETTO i n. 5 POZZI DICHIARATI ESISTENTI • SI EVIDENZIA LA INCOMPATIBILTA' DELLA ATTIVITA' OGGETTO DI RICHIESTA DI PAUR CON LA ESISTENZA NEL SOTTOSUOLO DI FALDE FREATICHE DI FORTISSIMA PORTATA FACILMENTE "RAGGIUNGIBILI" CON PERFORAZIONI ESEGUIBILI IN POCHE ORE.

Come già ampiamente illustrato ed evidenziato negli elaborati presentati, CFG non effettuerà alcun prelievo di acque di falda, non avendo richiesto alcuna concessione in merito né nell'ambito del PAUR, né in altra sede.

Pertanto, l'osservante omette di precisare (non richiamando interamente quanto illustrato nella relazione CFG_PAUR_Integrazioni_RelazioneRiscontro da lui citata) che la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale rilasciata con Determinazione dirigenziale di ARPAE-SAC di Bologna n. DET-AMB-2018-4081 del 08/08/2018 è intestata ad ELLETI GROUP S.r.l. e che CFG non ne ha richiesto voltura.

Pertanto, si conferma che il progetto non prevede alcun prelievo di acque di falda e che CFG non richiede alcuna concessione in tal senso.

Anzi, CFG si rende disponibile a tombare in modo permanente i pozzi presenti nel sito.

2.5 OSSERVAZIONE N.5: NON CONFORMITA' DEL PROGETTO ALLE RICHIESTE DI HERA IN RELAZIONE ALLE RETI FOGNANTI ED ALLA DEPURAZIONE

Punto 8.1 della richiesta di Integrazioni In relazione alle reti fognarie e depurazione, da attenta verifica e analisi idraulica del sistema fognario depurativo della zona oggetto d'intervento è emerso che la rete fognaria ed i suoi adiacenti impianti accessori sono già impegnati per la quasi totalità della loro capacità ricettiva. Considerato che allo stato attuale non sono previsti lavori di ampliamento reti/impianti non risulta pertanto possibile da parte del Gestore di accettare ulteriori apporti significativi / scarichi industriali e potranno essere accettati esclusivamente, ai sensi della normativa vigente Dlgs 152/06 e s.m.i – art.107 comma 2, scarichi di reflui domestici.

Se ne deduce che non è proponibile l'emissione di un PAUR stante l'attuale assetto fognario insufficiente RITENIAMO non possa essere fonte di autorizzazione (PAUR), l'impegno del proponente riferito a future opere di adeguamento fognario ad oggi non progettate, né approvate, tanto meno quantificate e fattibili, non garantite, non realizzate, non collaudate e cedute al patrimonio pubblico; "similmente ad "opere di urbanizzazione primaria".

La verifica del dimensionamento e della capacità delle reti fognarie dell'area è stata oggetto di approfondite valutazioni da parte del Gestore (HERA) il quale, a fronte della richiesta del Proponente, ha prodotto un preventivo per la realizzazione di lavori di potenziamento della rete tali da consentire la recettività necessaria.

Tale preventivo costituisce impegno reciproco tra le parti che attesta la fattibilità del progetto proposto.

Nel corso delle interlocuzioni è emersa la possibilità, alle condizioni imposte dal Gestore di rete, di potere scaricare un flusso già nelle condizioni attuali. Tale disponibilità consentirà di avviare l'impianto, sebbene con una potenzialità ridotta ma tale da consentire il mantenimento dei processi biologici, in attesa del completamento dei lavori di potenziamento della rete fognaria.

Tali condizioni (ridotta potenzialità di trattamento fino al completamento dei lavori di potenziamento della rete fognaria) costituiranno prescrizioni autorizzative.

La documentazione prodotta nell'ambito del PAUR viene quindi revisionata in tal senso nell'ambito dei chiarimenti volontari trasmessi dal Proponente.

2.6 OSSERVAZIONE N.6: NON CONFORMITA' DEL PROGETTO ALLE RICHIESTE DI HERA IN RELAZIONE AL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO

Punto 8.2 della richiesta di Integrazioni In relazione al sistema acquedottistico nella zona oggetto d'intervento non è attualmente presente il servizio di acquedotto civile non potabile. Pertanto, al fine di aver una fornitura dal sistema acquedottistico industriale adeguata alla richiesta, è necessario provvedere, con oneri a carico della Società C.F.G. Ambiente Srl, alla realizzazione di un impianto di sollevamento unitamente alla posa della rete acquedottistica. Se ne deduce che non è proponibile l'emissione di un PAUR stante l'attuale carenza di acquedotto industriale. RITENIAMO non possa essere fonte di autorizzazione (PAUR), l'impegno del proponente riferito a future opere di adeguamento della rete dell'acquedotto industriale ad oggi non progettate, né approvate, tanto meno quantificate e fattibili, non garantite, non realizzate, non collaudate e cedute al patrimonio pubblico; "similmente ad "opere di urbanizzazione primaria".

In relazione a questa osservazione valgono le considerazioni espresse al punto precedente.

Va tuttavia evidenziato che relazione all'elevato costo prospettato da HERA per il potenziamento dell'acquedotto, il Proponente ha ritenuto di apportare una modifica progettuale tale da consentire di

soddisfare il fabbisogno di acqua industriale mediante ulteriore trattamento delle acque derivanti dalla depurazione dei rifiuti liquidi conferiti in impianto.

Ne consegue che non sarà più necessario alcun potenziamento dell'acquedotto.

La documentazione prodotta nell'ambito del PAUR viene quindi revisionata in tal senso nell'ambito dei chiarimenti volontari trasmessi dal Proponente.

2.7 OSSERVAZIONE N. 7: STIMA DEL NUMERO DEI MEZZI PESANTI - IMPATTO VIABILISTICO TRAFFICO NON SOPPORTABILE DALLA ESIGUA CARREGGIATA DELLA VIA SELLUSTRA ED DALL'INCROCIO A "T" CON LA S.S. EMILIA

Punto 5.3 Traffico Il Proponente al punto 14.4 prevede in entrata o Smaltimento rifiuti liquidi per 150.000 t/anno; o Smaltimento/recupero rifiuti da attività di spazzamento strade per 50.000 t/anno; o Conferimento di materie prime per 1.600 Tonnellate all'anno; o Attività di stoccaggio di rifiuti liquidi derivanti da attività di emergenza per una capacità di n.2 vasche per complessivo 1.400 Tonnellate di liquido; in uscita o Allontanamento di 31.505 t/anno di End of Waste o Allontanamento di 36.415 t/anno di rifiuti prodotti.

Inoltre, il proponente, prevede per l'esercizio dell'impianto la presenza di 20 operatori nell'arco della giornata lavorativa presumendo un traffico veicolare leggero di circa 5.200 unità/anno. Infine, il proponente, stima in 13.000 il numero di mezzi pesanti necessari al funzionamento dell'impianto. Il proponente quantifica la presenza di mezzi pesanti, nell'intorno dell'impianto, in 46/giorno (SIA05.04_StudioTraffico_R1 pg. 13)

OSSERVAZIONE SUL TRAFFICO INCIDENTE SULLA VIA EMILIA ANALISI SU QUANTO DICHIARATO DA CFG

Basandoci solo ed esclusivamente su quanto dichiarato dal proponente Premesso che • il proponente dichiara 284 giornate lavorative • il proponente dichiara che non ci saranno conferimenti al sabato e alla domenica • il proponente dichiara che i conferimenti saranno effettuati nell'arco di 11 ore giornaliere • il proponente dichiara che i materiali recuperati e da allontanare dall'impianto saranno 31.505 t/anno; • il proponente dichiara che i rifiuti prodotti da allontanare dall'impianto saranno 36.415 t/anno; Pertanto le giornate di conferimento effettivo saranno 260 (se si considera che l'impianto non chiude nel periodo estivo), e le tonnellate di materiali a vario titolo saranno 200.000 + i quantitativi del punto 4) e del punto 5) + 1.600 t/anno di materie prime in ingresso + 1.400 t/anno relative ad eventi naturali Pertanto in tabella 1 si esplicitano i calcoli corretti dell'incidenza dell'impianto in tema di flussi veicolari:

[...]

Considerato che non è possibile il transito di una frazione di mezzi e arrotondando cautelativamente per eccesso, si ha: Mediamente in meno di 3 minuti un mezzo entra o esce dall'impianto Mediamente ogni 5 minuti un mezzo PESANTE entra o esce dall'impianto. Infine, se si considerano gli orari di punta delle 7.00 e delle 18.00 il risultato è che ogni 5 minuti transitano da e per l'impianto circa 3 mezzi tra pesanti e non. CONSIDERAZIONE FINALE I calcoli sopra riportati si riferiscono alla fredda media statistica che in una condizione ideale prevede che i mezzi pesanti e non, entrino ed escano cadenzati come un orologio svizzero. La realtà del traffico e le incognite del traffico faranno sì che, soprattutto in orario di punta i mezzi che entrano ed escono dall'impianto saranno dell'ordine di almeno 1 al minuto. La discrepanza tra quanto dichiarato dal proponente in tema di mezzi pesanti giornalieri è pari al 22%.

L'osservante afferma di basarsi "solo ed esclusivamente su quanto dichiarato dal proponente".

In realtà, nel conteggio proposto l'osservante considera:

- Una capacità dei mezzi di trasporto per l'allontanamento dei rifiuti prodotti di 10 ton/mezzo, mentre nella documentazione trasmessa è chiaramente indicato come la capacità di tali mezzi sarà di 28 ton/mezzo;
- 1.400 ton/anno di rifiuti da eventi emergenziali, confondendo ancora una volta la capacità istantanea dedicata a tali rifiuti (1.400 ton istantanee) con un flusso annuo, che in realtà:
 - Può avvenire solo in casi di effettivi eventi emergenziali

- È comunque compreso nelle 150.000 ton/anno di rifiuti liquidi conferibili, come chiaramente indicato nella Tabella 27 dell'elaborato "RELAZIONE DI RISCONTRO ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI TRASMESSA DA ARPAE AAC METROPOLITANA CON NOTA PROT. NUM. 119766/2023 DEL 10/07/2023"
- 260 giorni/anno, mentre i giorni di conferimento saranno dal lunedì al venerdì e sabato mattina, ossia 5,5 giorni/settimana x 52 settimane/anno = 286 giorni/anno. Nelle valutazioni ne sono stati cautelativamente considerati 284.

Pertanto le valutazioni prodotte dall'osservante sono errate e si confermano le stime contenute nei documenti presentati.

In ogni caso si evidenzia che, a seguito di interlocuzioni con gli Enti, il proponente ha prodotto una soluzione ritenuta migliorativa che in estrema sintesi si sostanzia in:

- abbandono dell'ipotesi di utilizzo di Via Valsellustra a favore dell'utilizzo, sia in entrata che in uscita, dell'accesso esistente sulla S.S. Emilia, eliminando di fatto il doppio passaggio (andata e ritorno) precedentemente previsto sulla Via Valsellustra;
- l'ingresso avverrà solo con provenienza da Toscanella e l'emissione sarà in direzione Imola;
- imposizione di una auto-limitazione di un numero massimo di 36 mezzi pesanti / giorno in ingresso all'impianto in condizioni di completa realizzazione dell'impianto;
- aumento dei giorni di conferimento a 6 giorni/settimana e dell'orario di conferimento (sempre nel rispetto degli orari di lavoro già stabiliti) a 12 ore/giorno, al fine di distribuire ancora di più gli accessi.

In questo modo il flusso medio all'impianto è di 3 mezzi/ora, ossia uno ogni 20 minuti nelle condizioni di massimo sviluppo.

La documentazione prodotta nell'ambito del PAUR viene quindi revisionata in tal senso nell'ambito dei chiarimenti volontari trasmessi dal Proponente.

2.8 OSSERVAZIONE N.8: COLLEGAMENTO CON IL FUTURO CASELLO AUTOSTRADALE PREVISTO IN A14 A NORD DI TOSCANELLA - IMPATTO VIABILISTICO

Punto 5.3 La viabilità prevista dal PUG per il collegamento della S.S. Emilia ed indicata dal Proponente a pg. 50 della integrazione, costituisce una "previsione urbanistica per i prossimi 10 anni". Non potrà essere fonte di autorizzazione alcuna (PAUR) una viabilità di collegamento con la A14 ad oggi non progettata, tanto meno ipotizzata fattibile.

Il progetto proposto non prevede alcun intervento sulla pubblica viabilità.

Le considerazioni sul futuro casello sono state inserite nello Studio di Impatto Ambientale su richiesta degli Enti e con l'esclusivo scopo di valutare gli effetti cumulativi con tale opera.

Tale opera, tuttavia, non ha alcun collegamento diretto né costituisce condizione necessaria per la realizzazione del progetto proposto da CFG.

2.9 OSSERVAZIONE N.9: VICINANZA DEL PROCESSO PRODUTTIVO PROPOSTO CON RESIDENZE ED INDUSTRIE ALIMENTARI - VICINANZA DEL DEPURATORE A RESIDENZE

Con rif. alla Del. del Comitato dei Ministri 04.02.1977 G.U.48 del 21.02.77-pg.30 – All. n. 4 - Rif. alla planimetria allegata estratta dal RUE Vigente All. n. 6

1) la realizzazione dell'impianto ricade in una zona densamente residenziale. Nel raggio di 200 metri insistono decine di immobili residenziali e produzione di beni alimentari; Si rimanda alla Oss. n. 11

L'area in cui si prevede la realizzazione dell'impianto è destinata, dagli strumenti di pianificazione comunali, ad attività produttive.

La citata Delibera 4 febbraio 1977, ancora vigente ancorché datata, riporta *Criteri, metodologie e norme tecniche generali* di cui all'art. 2, lettere b) , d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

La citata Legge 10 maggio 1976, n. 319 (non più vigente), aveva per oggetto diversi aspetti, tra i quali *"l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotti, fognature e depurazione"*.

La Delibera si riferisce, pertanto, ai depuratori intesi come impianti posti a servizio delle reti fognarie, e quindi di un sistema stabile di collettamento che li collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione dei reflui.

L'impianto in progetto è invece un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, i quali sono conferiti su gomma e sottoposti a processi chimico-fisici e biologici.

2.10 OSSERVAZIONE N.11: VICINANZA DEL DEPURATORE CON RESIDENZE A MENO DI 100 METRI E VALORI ANOMALI NELLA RELAZIONE

2.10.1 VICINANZA DEL DEPURATORE CON RESIDENZE A MENO DI 100 METRI

La Delibera del Comitato dei Ministri 04.02.1977- G.U.48 del 21.02.77, ancora valida (v. All.n.4), a pag. 30 indica in 100 m la distanza minima degli impianti di depurazione dalle abitazioni Nel caso specifico l'impianto esistente è sottoposto a modifiche sostanziali e quindi l'approvazione necessita di ulteriori approfondimenti: - variazione dei reflui a trattare che in questo caso possono contenere agenti patogeni (i reflui provenienti dalle tintorie non li contenevano); - modifica del ciclo di funzionamento - inserimento di un comparto chimico fisico - inserimento del trattamento di soil-washing

La distanza di 100 m viene calcolata dalla recinzione dell'impianto.

Sull'applicabilità della citata Delibera si rimanda a quanto indicato al punto precedente.

In merito alla presenza di agenti patogeni nei rifiuti liquidi oggetto di trattamento, si evidenzia come tutti i rifiuti saranno non pericolosi, mentre ai sensi di Regolamento 1357 /2014 e dell'Allegato I alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. i rifiuti che possono contenere agenti patogeni sono classificati come rifiuti pericolosi con caratteristica di pericolo HP 9 Infettivo.

Gli approfondimenti in merito agli impatti ambientali connessi all'attuazione del progetto sono stati illustrati nello Studio di Impatto Ambientale e valutati da parte degli Enti costituenti la Conferenza dei Servizi.

2.10.2 ECONOMIA CIRCOLARE

Ogni anno entrano 150.000 ton di rifiuti liquidi e 50.000 ton di reflui provenienti dallo spazzamento delle strade. Se si tratta di economia circolare e l'attività principale è il soil-washing dovrebbero indicare la quantità di acqua depurata necessaria per eseguire il soil-washing e trattare rifiuti liquidi solo per quello scopo. In realtà l'attività principale è il trattamento rifiuti e solo una parte dei reflui depurati viene utilizzata per il soil-washing. L'economia circolare funziona al contrario di quello che dicono.

La possibilità di utilizzare per il trattamento di soil washing acque industriali derivanti dal trattamento di rifiuti liquidi costituisce una piena attuazione dei principi che stanno alla base dell'economia circolare, in quanto il fabbisogno idrico necessario per lo svolgimento di un processo industriale (recupero di inerti tramite soil washing) può essere soddisfatto mediante l'utilizzo di acque di recupero.

La possibilità di coinsediare un impianto di recupero idroesigente come quello di un soil washing in un sito in cui si avrà la disponibilità di acque industriali derivanti dal trattamento di rifiuti liquidi minimizza infatti il prelievo di acque da rete.

A tal proposito si evidenzia come le modifiche progettuali previste dal Proponente di cui si è accennato in precedenza (ossia l'introduzione di una sezione di osmosi per l'ulteriore trattamento delle acque industriali derivanti dal trattamento dei rifiuti liquidi) consentano di fatto di annullare il prelievo di acque ad uso industriale.

Il fabbisogno idrico dell'impianto di soil washing nella versione progettuale presentata nell'ambito dei chiarimenti volontari verrà quindi completamente soddisfatto tramite utilizzo di acque di recupero derivanti dal trattamento dei rifiuti liquidi, il che determinerà un'ulteriore sinergia tra l'impianto di soil washing e l'impianto di trattamento di rifiuti liquidi, incrementando ancora di più la complessiva sostenibilità del trattamento svolto in impianto.

2.10.3 VALORI ANOMALI NELLA RELAZIONE

I dati in ingresso all'impianto di depurazione biologico al servizio del trattamento rifiuti sono: (El. PD C.1 - Impianto Biologico - Relazione tecnica_R0) Q = portata giornaliera = 400 m³/g BOD specifico = 5000 mg/l Azoto specifico = 300 mg/l

Queste sarebbero le caratteristiche dei rifiuti dopo il trattamento chimico fisico, quello che realmente entra nello stabilimento è molto più inquinato, la relazione parla di idrocarburi !!!!!!!

Da dati indicati risulta una quantità di BOD giornaliero pari a: BOD = 400 x 5000 = 2000 kg/g

Considerato che il carico giornaliero per abitante è di 60 gr/g il depuratore avrà una potenzialità di 33.333 ab. eq. (abitanti equivalenti). Il Comune di Dozza ha 6.000 ab. eq. !!!!!!!

Un impianto di depurazione municipale è calcolato con un BOD specifico pari a 300 mg/l ed un Azoto specifico pari a 60 mg/l, in questo caso i reflui in che saranno trattati, dopo il trattamento chimico fisico, hanno un BOD specifico 16,67 volte maggiore ed un Azoto specifico 5 volte maggiore.

I dati considerati sono caratteristici di rifiuti industriali molto inquinati che si fa fatica a considerare non pericolosi altro che acque provenienti dalle prime piogge !!!!!!!

Il trattamento biologico è fatto per lo scarico in fognatura.

La relazione descrittiva fatta dalla ditta Airone, 5 pagine per un impianto superiore a 30.000 ab eq., necessita di ulteriori chiarimenti. Perché viene utilizzata solo una parte del volume delle vasche a disposizione? L'impianto per come è dimensionato funzionerà ad alto carico con la conseguente possibile formazione di cattivi odori. Perché viene realizzato un comparto di denitrificazione quando il rapporto BOD/Azoto non lo richiederebbe? Perché viene utilizzato il sedimentatore finale esistente che è troppo grande per la portata da trattare? Q = portata giornaliera = 400 m³/g Q₂₄ = portata media = 16,67 m³/h Il sedimentatore finale esistente ha un diametro di 30 m ed una superficie di 706,50 m² da cui deriva una velocità di risalita pari a: $v = 16,67 / 706,5 = 0,023$ m/h Questo valore è più

di 10 volte maggiore di quello necessario, in via prudenziale viene solitamente utilizzato un valore della velocità pari a 0,3 m/h. Il risultato può essere la risalita dei fanghi in superficie e la formazione di cattivi odori.

Non viene specificata la quantità di fanghi disidratati produzione che incide sul traffico; Tutte le decisioni prese nel dimensionamento dell'impianto devono essere specificate e chiarite; Le giustificazioni portate durante l'open-day non avevano alcun fondamento tecnico.

Nella descrizione del processo di soil-washing non è chiaro se il depuratore biologico è autonomo?

L'osservazione è corposa ed entra in aspetti di dimensionamento che rientrano nella piena discrezionalità dei professionisti che hanno progettato gli impianti.

Nel confermare che la progettazione è stata svolta secondo le buone prassi e le norme tecniche di progettazione, preme evidenziare che:

- La presenza di inquinanti, anche in concentrazioni rilevanti, nei rifiuti liquidi da trattare è proprio il motivo per cui è stato previsto un trattamento chimico fisico prima di quello biologico.
La valutazione della pericolosità di un rifiuto è una procedura complessa ma ben definita dal Reg. 1357/2014 e dall'Allegato I alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Si ribadisce ancora una volta come un impianto potranno essere conferiti esclusivamente rifiuti classificati come non pericolosi.
- La quantità di fanghi disidratati che si stima di produrre alla massima capacità produttiva è stata esplicitamente indicata (20.000 ton/anno – tra i tanti § 6.2.5.2 dell'elaborato SIA 03) e se ne è tenuto conto della stima del traffico indotto.
- L'impianto soil-washing avrà un impianto di depurazione autonomo.

2.11 OSSERVAZIONE N.12 EFFETTI CANCEROGENI, POLVERI SOTTILI

L'IMPIANTO OGGETTO DI PAUR NON PRESENTA ADEGUTI STRUMENTI PER LIMITARE L'EMISSIONE DI POLVERI SOTTILI CANCEROGENE.

CON RIFERIMENTO ALLA PERIZIA DEL MEDICO LEGALE PROF. NOERA , CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATA, ED ALLEGATA ALL. n. 5 RIPORTIAMO LE CONCLUSIONI DEL MEDICO LEGALE PROF. NOERA CON PAUR 2030 - BURERET n.34 del 06.02.24 5.1 EMILIA ROMAGNA:

NUOVI PIANI PER L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Le problematiche sopra riportate si inseriscono pienamente e comprovanti nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna che è entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT n. 34 del 6 febbraio 2024 (Vedi Allegato)

Il PAIR 2030 prevede le seguenti riduzioni emissive rispetto allo scenario base al 2017: Vista la provata malignità per la salute collettiva: - del 13% per il PM10; - del 13% per il PM2.5; - del 12% per gli ossidi di azoto (NOx); - del 29% per l'ammoniaca (NH3)

6. CONCLUSIONE Nella relazione di CFG ambiente Srl non ci sono note di garanzia sull'emissione di parti- colato secondario. Si ritiene che l'insieme estremamente eterogeneo di particelle quali quelle gassose la cui origine può essere primaria (emesse come tali) o secondaria (derivata da una serie di reazioni fisiche e chimiche) ha una caratterizzazione del particolato sospeso che si basa sulla misura della concentrazione e l'identificazione delle specie chimiche coinvolte anche sulla valutazione della dimensione media delle particelle. Le particelle di dimensioni maggiori (diametro > 10 µm) hanno un tempo medio di vita nell'atmosfera per distanze fino a centinaia di Km. Ai fini degli effetti sulla salute è molto importante la determinazione delle dimensioni e della composizione chimica delle particelle. Le dimensioni determinano il grado di penetrazione all'interno del tratto respiratorio mentre le caratteristiche chimiche determinano la capacità di reagire con altre sostanze inquinanti (IPA, metalli pesanti, SO2). Le particelle che si depositano nel tratto superiore o extra toracico (cavità nasali, faringe e laringe) possono causare effetti irritativi locali quali secchezza e infiammazione; quelle che si depositano nel tratto tracheobronchiale (trachea, bronchi e bronchioli) possono causare costrizione e riduzione della capacità epurativa dell'apparato respiratorio,

aggravamento delle malattie respiratorie croniche (asma, bronchite ed enfisema) ed eventualmente neoplasie. Le particelle con un diametro inferiore ai 5-6 μm possono depositarsi nei bronchioli e negli alveoli e causare infiammazione, fibrosi e neoplasie. Le nanoparticelle e le particelle ultrafini hanno dimensioni inferiori ai 100 nanometri. In rapporto, il capello umano ha un diametro pari a circa 100.000 nanometri, pertanto sarebbero necessarie 1.000 nanoparticelle per eguagliare lo spessore di un capello. Queste sono da considerarsi le più pericolose nel particolato atmosferico. Pertanto, l'impianto quale soggetto ad analisi AIA (<https://www.certifico.com/ambiente/documenti-ambiente/257-documenti-riservati-ambiente/15602-vademecum-autorizzazione-integrata-ambientale-aia>) è a nostro avviso carente di informazioni coerenti per la salvaguardia della salute per i cittadini di Dozza. È in evidenza epidemiologica i gravi danni alla salute derivanti dall'inquinamento atmosferico a cui fare fronte. Le valutazioni di emissioni E1 ed E2 preventivate dalla CFG ambiente Srl eludono i vincoli di salvaguardia delle direttive (CE) n. 1907/2006 e atti del Regolamento (UE) 2016/1017 della Commissione del 23 giugno 2016 in quanto carenti di appropriati metodi descrittivi referenti alla salute umana. La CFG ambiente Srl ha centrato l'analisi prevalentemente sullo stato odoroso delle emissioni con elusione della componente più importante ovvero quella legata all'impatto sulla "salute" nel perimetro dell'insediamento industriale.

L'impianto in progetto, dal punto di vista emissivo, presenta caratteristiche di scarsissima significatività.

La problematica delle emissioni di polveri sottili ed ultrasottili, nonché di ossidi di azoto, è infatti tipicamente connessa con impianti in cui sono svolte combustioni, come ad es. centrali termoelettriche, centrali a biomasse, ecc ...

Nel caso in esame sono presenti due punti di emissione principali (E1 ed E2), nessuno dei quali derivante da processi di combustione.

Il citato punto E1 è infatti relativo all'emissione dell'aria trattata derivante dall'aspirazione di alcune delle vasche dell'impianto di trattamento biologico: l'aria aspirata deriva quindi da vasche in cui sono presenti liquidi – di per sé non polverulenti per definizione – e viene trattata mediante uno scrubber, ossia tramite "lavaggio" con acqua.

Ne consegue che l'aria emessa sarà del tutto priva di polveri.

Per quanto riguarda il punto di emissione E2, tale punto è relativo allo sfiato del silo della calce, sfiato che si attiva solo in fase di riempimento del silo: non è quindi una emissione continua ed è analoga ad emissioni presenti in qualunque cantiere edilizio.

Considerando il consumo atteso e la dimensione del silo, si stimano circa 15 riempimenti all'anno, ossia 15 attivazioni dello sfiato all'anno, della durata di circa 2 ore. Sul silo si prevede di installare un filtro depolveratore ad alte prestazioni che garantisce una concentrazione di polveri in emissione $< 1 \text{ mg/Nm}^3$.

Ipotizzando cautelativamente una concentrazione di polveri in uscita dallo sfiato pari a 1 mg/Nm^3 , e stimando in 30 h/anno il tempo di carico complessivo annuale del serbatoio, si calcola un'emissione totale annuale di polveri dal punto di emissione E2 pari a 0,00045 kg/anno (ossia pari a 0,45 g/anno), ossia del tutto irrilevante. Si consideri che tale emissione di polveri è pari a quella di un'autovettura che percorre circa 10 km in area urbana (ISPRA, *La banca dati dei fattori di emissione medi del trasporto stradale in Italia, Passenger cars PM10 2021 g/km U*).

Si conferma quindi che le emissioni dell'impianto in progetto sono scarsamente rilevanti, soprattutto in termini di alterazione della qualità dell'aria e conseguenti potenziali effetti sulla salute umana.

3 OSSERVAZIONE N. 3 (PG.2024_332753 DEL 27/03/2024)

Le osservazioni sono coincidenti con quelle analizzate al precedente § 2, al quale pertanto si rimanda.

4 OSSERVAZIONE N. 4 (PG.2024_337872 DEL 28/03/2024)**4.1 CONCLUSIONE**

A seguito dei vari aspetti problematici che verranno di seguito analizzati si propone di valutare uno spostamento dell'impianto produttivo dismesso denominato "ex Martelli", in accordo con la proprietà con il comune di Dozza e con tutti gli enti Preposti, così da realizzare questo impianto in una collocazione più idonea a minimizzare gli impatti sul traffico e sulla residenza, in particolare vicino ad un casello autostradale, con completo abbattimento del manufatto in essere e recupero dell'area verde un tempo esistente. In alternativa si chiede di valutare gli aspetti di criticità sotto elencati e le proposte ad essi collegati, ove presenti

L'area ex Martelli è stata acquisita da CFG con il duplice scopo di potere riutilizzare le infrastrutture esistenti e di risanare / riutilizzare un sito industriale dismesso, il cui degrado costituisce elemento di preoccupazione per la comunità.

L'area di intervento è stata individuata come ottimale in quanto:

- l'impianto in oggetto va a collocarsi in un'area adibita già dagli anni '60 ad attività industriali, senza comportare quindi il consumo di ulteriore superficie territoriale.
L'intervento consentirà di valorizzare un sito industriale dismesso, evitando di conseguenza un ulteriore consumo di suolo, ossia l'impermeabilizzazione di un suolo naturale non interessato da attività antropiche, oltre alla rimozione dell'esistente copertura in amianto;
- è localizzata in un contesto già caratterizzato dalla presenza di impianti industriali/artigianali e delle necessarie infrastrutture;
- è già dotata di una serie di opere civili che, con interventi di integrazione, ristrutturazione e/o adeguamento, saranno interamente riutilizzate. Nel progetto in esame non è prevista infatti la realizzazione di nuovi edifici o coperture, bensì è previsto il riutilizzo e restauro degli edifici e dei manufatti esistenti;
- è caratterizzato dalla presenza di un impianto di depurazione biologica, che con poche modifiche potrà essere adattato alle specifiche di progetto.

4.2 TRAFFICO

*Per stessa ammissione della ditta proponente, il traffico aumenterà notevolmente. Mezzi pesanti più o meno grandi dovranno consegnare i liquidi da trattare nel depuratore e lo spazzamento da trattare nell'impianto di soil washing. Altri mezzi dovranno trasportare altrove i materiali prodotti dal depuratore (fanghi) e dal soil washing. A questi si aggiungono i mezzi di servizio. Essendo l'origine e la destinazione di questi viaggi dislocate in tutta la regione (o almeno la parte sud-orientale) è scontato che i mezzi viaggeranno soprattutto in autostrada. Da qui la proposta delle conclusioni.
Se l'impianto venisse invece realizzato nello stabilimento della ex Martelli si chiede che l'ingresso e l'uscita dei mezzi pesanti avvenga dall'accesso sulla via Emilia. La via Valsellustra, infatti, non è idonea al traffico pesante, sia per*

dimensioni (è larga m. 4,70 in corrispondenza alla mia abitazione), sia per caratteristiche (vecchia strada ghiaia in seguito asfaltata a fine anni '60 o inizi anni '70 senza costruire un sottofondo adeguato). Inoltre, pur essendo lo studio della ditta proponente carente dei dati di traffico complessivo (vengono stranamente prese in considerazione solo l'ora di picco al mattino e quella al pomeriggio), dallo stesso si può desumere che mentre sulla via Emilia ci sarebbe un incremento traffico del 2% circa, sulla via Valsellustra l'incremento sarebbe almeno dal 100 al 6-700%, soprattutto se si considerano i soli mezzi pesanti. Lo studio inoltre ignora {o finge di ignorare} che i mezzi transitanti sulla via Valsellustra vi arrivano transitando prima sulla via Emilia: sembra che sulla via Emilia ci siano solo i 20 mezzi dei dipendenti! Non si tratta quindi di scegliere su quale strada aumentare il traffico visto che sulla via Emilia il traffico aumenterebbe in ogni caso, si tratta piuttosto di limitare il disagio alla sola via Emilia invece che coinvolgere anche la via Valsellustra.

È ovvio che l'accesso dalla via Emilia deve comportare delle modifiche sostanziali all'assetto attuale per tutelare tutti gli utenti della strada, soprattutto quelli più esposti come i pedoni e i ciclisti. Andranno studiate soluzioni adeguate come ad es. Una rotonda sulla s.s. 9, un semaforo sulla pista ciclopedonale, una modifica al disegno della pista stessa facendola allontanare dalla statale in corrispondenza dell'accesso così da consentire agli autisti dei mezzi pesanti di vedere ciclisti e pedoni. Oppure altre soluzioni ancora. La ditta proponente si è detta disponibile a realizzare quanto richiesto dagli enti competenti.

Senza entrare nel merito delle valutazioni numeriche dell'osservante, si evidenzia che, a seguito di interlocuzioni con gli Enti, il proponente ha prodotto una soluzione ritenuta migliorativa che prevede l'abbandono dell'ipotesi di utilizzo di Via Valsellustra a favore dell'utilizzo, sia in entrata che in uscita, dell'accesso esistente sulla S.S. Emilia.

La documentazione prodotta nell'ambito del PAUR viene quindi revisionata in tal senso nell'ambito dei chiarimenti volontari trasmessi dal Proponente.

Il Proponente conferma la disponibilità ad attuare azioni volte al mantenimento della sicurezza della pista ciclabile (ad es. installazione di specchi per aumentare la visibilità), tuttavia si evidenzia che:

- L'accesso dalla Via Emilia risulta esistente e già oggetto di concessione, pertanto è idoneo per l'ingresso / uscita dei mezzi pesanti senza alcuna modifica;
- Già allo stato attuale la pista ciclabile si interrompe in corrispondenza dell'accesso, come chiaramente indicato dalla segnaletica verticale (si veda la figura seguente).
- Pertanto i ciclisti, ai sensi del Codice della Strada, sono tenuti a fermarsi ed a procedere con la bici a mano, a garanzia della loro incolumità.



4.3 DEPURATORE E SCARICHI IN ATMOSFERA (ANCHE ODORIGENI)

Dal progetto presentato risulta evidente che l'attività di soil washing è, in quantità, il 25% del business previsto dall'azienda. Il 75% della lavorazione riguardano il recupero di liquidi di provenienza industriale, ancorché non pericolosi.

Pertanto, l'attività di depurazione risulta di gran lunga l'attività prevalente e questo è assai preoccupante. Anche perché i valori espressi in bod5 indicano la possibilità di trattare anche acque molto inquinate.

In base al rendering presentato dalla ditta in fase di "open day", il progetto prevede la copertura di alcune vasche del depuratore con l'aspirazione dei vapori e il trattamento in due filtri scrubber verticali.

Non è il caso di prevedere la copertura e l'aspirazione di tutte le vasche? Anche di quella circolare?

Inoltre, lo scarico in atmosfera denominato "E1" dopo i filtri scrubber deve essere monitorato per controllare l'assenza di scarichi pericolosi: invece dei classici controlli a campione o un programma di monitoraggi programmati, si chiede di far installare alla ditta sistemi automatici di monitoraggio continuo (h24) con registrazione costante dei dati e con l'obbligo di trasmissione periodica all'arpa. La fase dei controlli è notoriamente la più complessa da effettuare e quella dove è più difficile far rispettare le leggi vigenti.

Infine: l'impianto del trattamento chimico-fisico delle acque industriali non è attualmente esistente; di conseguenza la prevista costruzione dovrebbe configurarsi come nuovo impianto o potenziamento. Non esistono regole sulla localizzazione dei nuovi impianti? Normalmente non si vedono depuratori nei pressi delle abitazioni.

La scelta progettuale di coprire alcune vasche del depuratore deriva dai dati di letteratura, che indicano le vasche oggetto di copertura come quelle maggiormente emissive in termini di odore.

L'assetto progettuale proposto è stato oggetto di valutazioni modellistiche, ulteriormente approfondite in fase di chiarimenti volontari come richiesto dalla Conferenza dei Servizi; anche adottando ipotesi estremamente cautelative, il modello stima il pieno rispetto delle soglie di accettabilità dell'odore presso tutti i recettori.

Per quanto riguarda il monitoraggio dell'emissione E1, la proposta di CFG si pone in piena aderenza con quanto previsto / prescritto dalle Migliori Tecnologie Disponibili (BAT) di settore.

In merito all'ultimo tema, si rimanda ai §§ 2.9 e 2.10

4.4 RUMORE

In base alla relazione di impatto acustico allegata alla domanda di "PAUR", tutti i calcoli sono stati effettuati su basi teoriche basandosi sulle caratteristiche standard delle attrezzature, delle strutture e della morfologia del terreno e degli edifici esistenti.

Sono stati effettuati un rilievo fonometrico in due posizioni del sito in questione e delle valutazioni sul rumore proveniente dal traffico. Non risultano rilievi di 24 ore sui ricettori considerati utili per definire l'attuale rumore di fondo.

Ciò è particolarmente necessario soprattutto tenendo conto che le altre attività della zona sono a carattere diurno e che quindi la sera e la notte la zona è particolarmente silenziosa mentre la nuova attività della ditta funzionerebbe fino alle 22.

Si chiede pertanto di far svolgere un rilievo anche nei punti ricettori, soprattutto al fine di valutare il rispetto del limite differenziale.

Si chiede inoltre, essendo tutto lo studio molto teorico, di imporre alla ditta l'esecuzione, da parte di enti terzi e certificati, di monitoraggi del rumore, sia quello prodotto presso gli impianti, sia quello percepito dai ricettori. Questo sia immediatamente dopo l'eventuale avvio dell'attività sia a cadenza periodica negli anni successivi.

La valutazione previsionale di impatto acustico è avvenuta nel rispetto delle norme di settore e si è basata sulle caratteristiche tecniche delle sorgenti in progetto e sui livelli sonori esistenti presso l'area di intervento.

In particolare la caratterizzazione acustica dell'area è stata eseguita tramite un rilievo fonometrico in continuo sulle 24 ore nell'area nord (rilievo C1) ed un rilievo fonometrico in continuo sulle 24 ore nell'area sud (rilievo C2). La caratterizzazione della viabilità è stata eseguita tramite rilievi fonometrici a spot in prossimità della via Emilia (in corrispondenza della postazione C1) e di via Valsellustra (rilievo Spot 1).

Preme precisare che le valutazioni sono state effettuate considerando il solo periodo diurno in quanto la norma in materia di clima acustico definisce come periodo diurno quello che va dalle ore 06 alle ore 22.

Infine in merito ai controlli, si evidenzia che nel piano di monitoraggio proposto è stato previsto un primo monitoraggio dei livelli acustici entro 90 giorni dalla messa a regime e un successivo monitoraggio ogni 5 anni o ad ogni modifica significativa dell'impianto, come riportato nella tabella seguente

Punto di Misura/ricettore	Localizzazione	Parametro	Frequenza controllo del Gestore	Modalità di registrazione
Ricettori considerati nella Valutazione di Impatto Acustico	Esterni allo stabilimento	Limiti di emissione / immissione Criterio differenziale (LAeq)	Primo monitoraggio entro 90 giorni dalla messa a regime e successivamente con cadenza quinquennale o ad ogni modifica significativa dell'impianto	Foglio delle misure e relazione di impatto acustico

4.5 VARIANTE PIANO TUTELA ACQUE E POZZI

La richiesta di variante al piano di tutela delle acque con richiesta di ridisegnare il confine dei terreni costituiti da "terrazzi alluvionali idrologicamente non connessi" deve essere valutata con attenzione.

A prescindere da tale decisione, tuttavia, si segnala la presenza di falde a profondità modeste (8-15 metri, come indicato dall'elaborato sia 04.01, "relazione sulle indagini geologiche ambientali" a pagina 22) che potrebbero essere potenzialmente a rischio.

Inoltre, si segnala la necessità che i pozzi presenti nel sito vengano "tombati" e sigillati in modo permanente con un sistema certificato e controllabile. Questo al fine di evitare una rapida, magari notturna, riapertura (come pare sia possibile) e l'utilizzo dell'acqua di falda a scopi industriali.

L'impianto in progetto è dotato di presidi tali da consentire la protezione delle falde, come illustrato nello Studio di Impatto Ambientale presentato, primo tra tutti la pavimentazione delle aree operative.

In merito la possibile prelievo di acque di falda, si rimanda al § 2.4.